

Annessi :

243

FINANZE

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
proponente alcune modifiche delle leggi sulle Casse Pensioni dei magistrati, funzionari, impiegati e operai dello Stato e del Corpo di gendarmeria (incorporazione di una parte dell'indennità di carovita nel guadagno assicurabile e coordinamento con la legge federale sulla assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti)

(del 4 luglio 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In applicazione delle disposizioni dell'art. 37 della legge 24 maggio 1922 sulla Cassa Pensioni a favore dei magistrati, funzionari, impiegati e operai dello Stato e rispettivamente dell'art. 36 della legge 12 giugno 1922 sulla Cassa Pensioni del Corpo di gendarmeria cantonale, abbiamo incaricato il signor Dr. Walter Saxer, professore del Politecnico federale, di allestire il bilancio tecnico delle dette Casse, per il quinquennio scaduto il 31 dicembre 1948.

Nel medesimo tempo, abbiamo dato incarico allo stesso Dr. Saxer di studiare l'adattamento, su nuove basi, delle nostre Casse con l'AVS e l'incorporazione dell'indennità di carovita nel guadagno assicurabile, agli effetti della pensione, provvedimenti richiesti dalle associazioni dei dipendenti dello Stato, in attesa della stabilizzazione generale dei salari.

Sull'opportunità di includere una parte del carovita nel guadagno assicurato, non riteniamo di dover spendere molte parole per giustificarne la necessità: tutto è rincarato ed anche le pensioni devono essere adeguate all'aumento del costo della vita, così come è già stato fatto dalla Confederazione e da altri Cantoni.

Il perito ha presentato diversi rapporti e calcoli; tali atti, unitamente ai chiarimenti richiesti in seguito, formarono oggetto di esame e di discussione fra il Dipartimento delle finanze, le Commissioni delle Casse Pensioni e i rappresentanti del personale.

Come incorporazione del carovita si è convenuto di aggiungere al guadagno assicurato il 40 % dello stipendio base previsto dai rispettivi organici e di lasciare il 10 % circa, quale margine di adeguamento, al momento che saranno stabilizzati i salari mediante la revisione della scala degli organici.

Per evitare una sovrassicurazione con l'AVS, tanto il Dr. Saxer quanto il Dr. Riethmann, perito quest'ultimo della C.P. Docenti, hanno proposto di dedurre dal guadagno assicurato, aumentato del 40 %, una quota di coordinamento e la corrisponsione di pensioni supplementari d'invalidità sino al momento che l'assicurato ha diritto di ricevere la rendita AVS.

Una prima proposta è stata fatta dal sig. Dr. Riethmann, per la Cassa Pensioni docenti, nel senso di applicare una deduzione iniziale di Fr. 1.050.— agli assicurati nati fra il 1. luglio 1883 e il 30 giugno 1884, pari cioè alla somma ritenuta assicurata presso l'AVS, con un aumento di Fr. 50.— per ogni anno di età in meno sino a raggiungere i Fr. 2.000.— per i membri nati dopo il 1. luglio 1902, epoca in cui avranno partecipato all'assicurazione vecchiaia e superstiti per un periodo di 20 anni.

Per compensare la mancata assegnazione di pensione sulla quota coordinativa che è esclusa dall'assicurazione nella Cassa Pensioni, il dr. Riethmann propone il versamento di una pensione supplementare di Fr. 630.— annui, cor-

rispondente al 60 % della quota di Fr. 1.050.— per il pensionato nato fra il 1. luglio 1883 e il 30 giugno 1884, aumentabile di Fr. 30.— per ogni anno di età in meno sino a raggiungere il massimo di Fr. 1.200.— per i pensionati nati dopo il 1. luglio 1902; questo supplemento sarebbe corrisposto solo sino al momento in cui il beneficiario avrà diritto di ricevere la rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Il dr. Saxer non ritiene però questa proposta equa per il fatto che le previste deduzioni coordinative hanno ripercussioni così forti, per gli assicurati aventi stipendi bassi, che i loro guadagni assicurati non subiscono alcun aumento. Fa inoltre osservare che, regolando la materia in questo modo, gli assicurati con stipendi bassi perdono i vantaggi sociali che l'AVS garantisce loro.

Lo stesso perito non considera soddisfacente questa regolamentazione anche dal punto di vista finanziario e, nell'interesse delle Casse Pensioni stesse, consiglia la graduazione del supplemento di pensione secondo il numero degli anni di servizio anche per non creare un allettamento agli assicurati per farsi collocare a riposo innanzitempo, in previsione della percezione di pensioni supplementari.

Aggiunge altresì che, se si intende applicare il metodo delle quote di coordinamento, le deduzioni proposte dal dr. Riethmann devono essere attenuate e, per ragioni pratiche, propone di dedurre dallo stipendio aumentato del 40 % una quota fissa, che nel caso delle Casse Pensioni del nostro Cantone, può esser stabilita in Fr. 1.500.— per ogni assicurato.

Per rendere più adeguato il supplemento consiglia di fare una distinzione fra coniugati e celibi e di fissare la quota, per i primi, superiore del 60 % a quella dei secondi, come prevede già la legge sulla assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Il perito avverte che la pensione supplementare, così come è proposta, assumerà proporzioni considerevoli in avvenire e dovrebbe perciò essere finanziata mediante il prelevamento di uno speciale contributo mensile a carico dell'assicurato e dello Stato.

Per venire incontro alle classi con stipendio inferiore al Fr. 4.000.—, per le quali la deduzione delle quote coordinative annullerebbe praticamente l'incorporazione del 40 %, il dr. Saxer propone di fissare un « minimo » di deduzione, nel senso che il guadagno assicurato non possa scendere sotto un certo limite.

Nel frattempo sono state pubblicate le condizioni proposte dal Consiglio federale per il personale della Confederazione che si riassumono come segue:

- a) assicurabilità dell'intero stipendio previsto dal nuovo organico, ritenuto un aumento minimo di Fr. 200.— sul guadagno assicurato a fine 1949 (già compreso l'aumento di 1/3);
- b) deduzione di una quota fissa di coordinamento di Fr. 1.400.— per tutti gli assicurati;
- c) corresponsione di pensioni supplementari (minimo Fr. 1.200.—, massimo Fr. 2.400.—, per coniugati e 5/8 per gli altri), stabilite secondo il numero degli anni di partecipazione all'AVS e l'età della messa in pensione;
- d) pagamento di una tassa mensile di Fr. 6.— per il finanziamento delle pensioni supplementari.

I rappresentanti delle associazioni del personale ed i membri delle Commissioni consultive delle Casse Pensioni esaminate e discusse le diverse proposte formulate dai periti e vagliata la portata finanziaria in base ai calcoli richiesti, si sono pronunciati all'unanimità per la seguente regolamentazione, dichiarandosi, in pari tempo, disposti di pagare una quota mensile di Fr. 6.— oltre le tasse ordinarie:

- a) assicurabilità del 40 % dello stipendio base, riservata l'assicurazione dell'intero guadagno al momento che saranno stabilizzati i salari;

- b) deduzione di una quota coordinativa fissa di Fr. 1.500.— per tutti, ritenuto un aumento minimo di Fr. 500.— sullo stipendio previsto dagli attuali organici;
- c) corresponsione di pensioni supplementari (minimo Fr. 1.200.—, massimo Fr. 2.400.— per coniugati e 5/8 per gli altri), stabilite secondo il numero degli anni di partecipazione dell'AVS e l'età della messa in pensione, come prevede la Confederazione;
- d) pagamento di una quota mensile di Fr. 6.— per finanziare le pensioni supplementari.

Questo sistema, basato su quello proposto dalla Confederazione per le Casse Pensioni federali, appare infatti il più equo poichè prevede l'assegnazione della pensione supplementare in base al numero degli anni che si paga la tassa mensile e proporzionalmente all'età di collocamento in pensione: più anni si paga e più l'età del richiedente si avvicina ai 65 anni, maggior pensione si riceve.

Assegnando invece il supplemento in base agli anni di servizio, sarebbero beneficiati gli impiegati anziani a danno dei giovani o aventi pochi anni di servizio, in quanto questi dovrebbero pagare la tassa mensile per molti anni mentre gli anziani pagherebbero per pochi anni e riceverebbero, entro breve tempo, il supplemento di pensione.

In considerazione della situazione in cui viene a trovarsi il bilancio tecnico delle due Casse Pensioni, secondo i calcoli stabiliti dal perito, di cui riferiamo in seguito, e per non aggravare eccessivamente l'importo dei contributi dello Stato, proponiamo di accettare:

- a) l'incorporazione del 40 % dello stipendio;
- b) la deduzione di una quota coordinativa di Fr. 1.500.—, ritenuto un aumento minimo per tutti di almeno Fr. 500.— sugli stipendi degli attuali organici;
- c) la corresponsione di pensioni supplementari nella misura di $\frac{3}{4}$ di quelle proposte dalla Confederazione per le Casse Pensioni federali (e cioè minimo Fr. 1.000.—, massimo Fr. 1.800.—), tanto ai membri attivi quanto ai depositanti a risparmio;
- d) l'introduzione della tassa mensile di Fr. 5.—, a carico degli assicurati (attivi e depositanti a risparmio) e rispettivamente dello Stato, per finanziare le pensioni supplementari.

I contributi ordinari degli assicurati e dello Stato restano quelli previsti dalla legge per quanto concerne la tassa annua (7 %) e quella sugli aumenti di guadagno (100 % a carico degli assicurati e 50 % a carico dello Stato).

Per gli assicurati che saranno ammessi al beneficio della pensione prima di aver soddisfatto l'intero importo del 100 %, prevediamo di prelevare il saldo sulla pensione, ritenuto che la quota annua non superi il 25 % della pensione e che le quote dei pensionati che morissero senza lasciar superstiti aventi diritto alla pensione, siano condonate.

Gli assicurati ed i pensionati che hanno compiuto i 65 anni prima del 1. luglio 1948 non potranno essere ammessi al godimento di pensioni supplementari per il fatto che non si può prelevare a loro carico la tassa mensile, nè potranno beneficiare di rendite AVS essendo esclusi dalla legge federale.

Occorre quindi studiare, per questi membri, una regolamentazione speciale che rimedi alla situazione in cui vengono a trovarsi; questo rimedio lo intravediamo nel permettere loro di assicurare il 40 % dello stipendio senza dedurre la quota coordinativa di Fr. 1.500.—, di modo che possano beneficiare della percentuale che hanno diritto di percepire come pensione anche sull'incorporazione del 40 %. In luogo di prelevare la tassa mensile si preleverà per questi membri il 100 % sull'intero aumento. Questi assicurati sono quindi trattati come se non esistesse il coordinamento con l'AVS e cioè nello stesso modo che si trattavano tutti i membri fino al 31 dicembre 1947.

L'assicurato che avrà diritto al massimo della pensione riceverà così un supplemento corrispondente al 60 % della quota di coordinamento che non viene dedotta dal guadagno assicurato, ossia Fr. 900.—.

Trattasi di una ventina di assicurati, il cui maggiore onere che procura alla Cassa Pensioni viene compensato con il pagamento del 100 % e del 50 % sull'aumento.

Per meglio sincronizzare le disposizioni delle leggi sulle Casse Pensioni con quelle dell'AVS, per non aggravare eccessivamente il bilancio delle stesse e per ridurre il più possibile la tassa mensile destinata a finanziare la pensione supplementare da assegnare prima dei 65 anni di età, è indispensabile che il limite di pensionamento delle donne sia portato a 65 anni di età o 40 di servizio (prima: 60 anni di età o 35 di servizio).

Senza questo provvedimento la tassa speciale dovrebbe essere portata a Fr. 10.— al mese, tanto per le assicurate quanto per lo Stato.

Per i gendarmi sono la Commissione consultiva e l'Associazione degli agenti di polizia che propongono di portare il limite di pensionamento a 65 anni di età o 40 anni di servizio.

Anche per la Cassa Pensioni docenti si è raggiunto un accordo con gli organi competenti nel senso di fissare il limite di pensionamento a 65 anni di età o 40 di servizio sia per i maestri sia per le maestre, di modo che tutte e tre le Casse Pensioni hanno ora le identiche condizioni di pensionamento per anzianità.

Questo provvedimento non solo facilita l'adozione di disposizioni uniformi per quanto concerne il prelevamento delle tasse mensili, ma influisce favorevolmente anche sul bilancio tecnico delle Casse in quanto riduce sensibilmente il deficit.

CASSA PENSIONI IMPIEGATI

Il bilancio tecnico di questa Cassa, secondo i calcoli del perito sig. Dr. Saxer, e dopo l'adozione dei provvedimenti che abbiamo l'onore di proporvi, si presenterà come segue:

1. Deficit tecnico al 31 dicembre 1948, calcolato al tasso del 4 %, secondo la perizia 1. giugno 1949	Fr. 3.107.000.—
2. L'incorporazione del 40 % dello stipendio assicurato, aumenta il disavanzo di	Fr. 3.174.000.—
	<u>Fr. 6.281.000.—</u>
3. Portando il limite di pensionamento delle donne a 65 anni di età o 40 di servizio (come per gli uomini) il bilancio migliora di	Fr. 200.000.—
	<u>Fr. 6.081.000.—</u>
4. L'introduzione di quote coordinative di Fr. 1.500.—, ritenuto un aumento minimo di Fr. 500.— sullo stipendio previsto dagli attuali organici, porta un miglioramento di	Fr. 1.738.000.—
	<u>Fr. 4.343.000.—</u>
5. Prelevando il 100 % ed il 50 % sugli aumenti di guadagno (+ 40 % — 1.500.—), rispettivamente a carico dell'assicurato e dello Stato, si ottiene un miglioramento di	Fr. 704.000.—
	<u>Fr. 3.639.000.—</u>
6. L'assegnazione di pensioni supplementari a favore dei pensionati e dei depositanti a risparmio, nella misura di $\frac{3}{4}$ di quanto propone la Confederazione per le Casse Pensioni federali (minimo Fr. 1.000.—, massimo fran-	

chi 1.800.— per i coniugati e minimo Fr. 625.—, massimo Fr. 1.125.— per gli altri) aggrava il bilancio, tenuto conto del nuovo limite di pensionamento delle donne a 65 anni di età o 40 anni di servizio, di

Fr. 1.536.000.—

Fr. 5.175.000.—

7. Il prelevamento della tassa speciale di Fr. 5.— al mese a carico degli assicurati attivi e depositanti a risparmio e rispettivamente dello Stato, per finanziare la corrispon-
sione delle pensioni supplementari, dà un beneficio di
- Deficit tecnico totale tenuto conto dei diversi provvedimenti proposti

Fr. 1.400.000.—

Fr. 3.775.000.—

Il perito sig. Dr. Saxer constata nella sua perizia che la situazione della Cassa Pensioni impiegati è migliorata sensibilmente negli ultimi anni e che si sviluppa favorevolmente: ciò permetterà di sopportare il deficit sopra indicato e ritiene anzi di poterlo ammortizzare parzialmente con l'utile che si avrà con l'ammissione di nuovi impiegati relativamente giovani.

Per meglio orientarvi sui miglioramenti che proponiamo a favore degli assicurati, facciamo seguire due tabelle di raffronto.

Gli esempi indicati nelle stesse dimostrano il miglioramento assoluto ed in percentuale che l'adeguamento proposto concede agli assicurati che dovessero lasciare il servizio dello Stato per ragioni di invalidità a 60 anni di età e rispettivamente dopo la cessazione dei rapporti d'impiego a 65 anni, e mettono in luce i benefici che avranno i dipendenti statali e più precisamente le categorie iscritte nelle classi inferiori dell'organico.

Classe di organico	Stipendio + carovita	Guadagno assicurato	Pensione più supplemento dopo pagamento della tassa mensile per									
			2 anni		5 anni		10 anni		15 anni		20 anni	
			assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%
IA	15.600	13.060	8.836	56.6	8.836	56.6	9.036	57.9	9.236	59.2	9.436	60.4
IB	14.250	11.800	8.080	56.7	8.080	56.7	8.280	58.1	8.480	59.5	8.680	60.9
II	13.500	11.100	7.660	56.7	7.660	56.7	7.860	58.2	8.060	59.7	8.260	61.2
III	12.450	10.120	7.072	56.8	7.072	56.8	7.272	58.4	7.472	60	7.672	61.6
IV	11.250	9.000	6.400	56.8	6.400	56.8	6.600	58.6	6.800	60.4	7.000	62.2
V	10.145	7.880	5.728	56.4	5.728	56.4	5.928	58.4	6.128	60.4	6.328	62.3
VI	9.335	7.040	5.224	55.9	5.224	55.9	5.424	58.1	5.624	60.2	5.824	62.3
VII	8.525	6.200	4.720	55.3	4.720	55.3	4.920	57.7	5.120	60	5.320	62.4
VIII	7.715	5.400	4.240	54.9	4.240	54.9	4.440	57.5	4.640	60.1	4.840	62.7
IX	7.040	4.900	3.940	55.9	3.940	55.9	4.140	58.8	4.340	61.6	4.540	64.4
X	6.500	4.500	3.700	56.9	3.700	56.9	3.900	60	4.100	63	4.300	66.1
XI	6.230	4.300	3.580	57.4	3.580	57.4	3.780	60.6	3.980	63.8	4.180	67
XII	6.095	4.200	3.520	57.7	3.520	57.7	3.720	61	3.920	64.3	4.120	67.5

Pensione massima più rendita AVS per un coniugato di 65 anni di età, dopo 30 anni di assicurazione alla C.P.

Classe di organico	Stipendio + carovita	Guadagno assicurato	Pensione più rendita AVS dopo la partecipazione all'assic. vecchiaia e superst. per									
			2 anni		5 anni		10 anni		15 anni		20 anni	
			assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%
IA	15.600	13.060	9.156	58.6	9.336	59.8	9.636	61.7	9.936	63.6	10.236	65.6
IB	14.250	11.800	8.400	58.9	8.580	60.2	8.880	62.3	9.180	64.4	9.480	66.5
II	13.500	11.100	7.980	59.1	8.160	60.4	8.460	62.6	8.760	64.8	9.060	67.1
III	12.450	10.120	7.392	59.3	7.572	60.8	7.872	63.2	8.172	65.6	8.472	68
IV	11.250	9.000	6.720	59.7	6.900	61.3	7.200	64	7.500	66.6	7.800	69.3
V	10.145	7.880	6.048	59.6	6.228	61.3	6.528	64.3	6.828	67.3	7.128	70.2
VI	9.335	7.040	5.544	59.3	5.724	61.3	6.024	64.5	6.324	67.7	6.624	70.9
VII	8.525	6.200	5.040	59.1	5.220	61.2	5.520	64.7	5.820	68.2	6.120	71.7
VIII	7.715	5.400	4.560	59.1	4.740	61.4	5.040	65.3	5.340	69.2	5.640	73.1
IX	7.040	4.900	4.254	60.4	4.424	62.8	4.708	66.9	4.992	70.9	5.276	74.9
X	6.500	4.500	4.007	61.6	4.168	64.1	4.436	68.2	4.704	72.3	4.972	76.5
XI	6.230	4.300	3.884	62.3	4.040	64.8	4.300	69	4.560	73.1	4.820	77.3
XII	6.095	4.200	3.821	62.6	3.972	65.1	4.224	69.3	4.476	73.4	4.728	77.5

CASSA PENSIONI GENDARMI

Anche per questa Cassa si rende necessaria l'adozione di provvedimenti per migliorare le condizioni di pensionamento dei suoi membri e per adeguare le prestazioni al rincaro della vita.

Il bilancio tecnico allestito dal sig. Dr. Saxer al 31 dicembre 1948, calcolato al tasso del 4 %, stabilisce un deficit di Fr. 2.745.000.— secondo gli ulteriori calcoli richiesti al perito si hanno le seguenti modifiche del bilancio:

1. L'aumento degli stipendi votato con decreto legislativo 27 dicembre 1949 aumenta il deficit di	Fr. 140.000.—
	Fr. 2.885.000.—
2. Portando il limite di pensionamento a 65 anni di età o 40 di servizio, l'onere diminuisce di	Fr. 1.950.000.—
	Fr. 935.000.—
3. L'incorporazione del 40 % dello stipendio assicurato aumenta il disavanzo di	Fr. 607.000.—
	Fr. 1.542.000.—
4. L'introduzione di quote coordinative di Fr. 1.500.—, ritenuto un aumento minimo di Fr. 500.— sullo stipendio previsto dall'attuale organico, porta un miglioramento di	Fr. 333.000.—
	Fr. 1.209.000.—
5. Prelevando il 100 % e il 50 % sugli aumenti di guadagno (+ 40 % — 1.500.—) rispettivamente a carico dell'assicurato e dello Stato, si ottiene un miglioramento di	Fr. 416.000.—
	Fr. 793.000.—
6. L'assegnazione di pensioni supplementari nella misura di $\frac{3}{4}$ di quanto propone la Confederazione per le Casse Pensioni federali (minimo Fr. 1.000.—, massimo franchi 1.800.— per i coniugati e minimo Fr. 625.—, massimo Fr. 1.125.— per gli altri), tenuto conto del limite di pensionamento a 65 anni di età o 40 di servizio, aggrava il bilancio di	Fr. 353.000.—
	Fr. 1.146.000.—
7. Il prelevamento della tassa speciale di Fr. 5.— al mese, a carico dell'assicurato e rispettivamente dello Stato, per finanziare la corresponsione delle pensioni supplementari, dà un beneficio di	Fr. 356.000.—
Deficit totale, tenuto conto dei diversi provvedimenti proposti	Fr. 790.000.—

Facciamo seguire, anche qui, due tabelle di raffronto fra le prestazioni assicurate dalla Cassa sino a 65 anni di età con quelle che saranno percepite con l'AVS, dopo il compimento del 65.mo anno:

*Pensione massima più supplemento per un coniugato di 60 anni di età,
dopo 30 anni di assicurazione alla C. P.*

Classe di organico	Stipendio + carovita	Guadagno assicurato	Pensione più supplemento dopo pagamento della tassa mensile per									
			2 anni		5 anni		10 anni		15 anni		20 anni	
			assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%
A	14.850,—	12.360	8.416	56.6	8.416	56.6	8.616	58	8.816	59.3	9.016	60.7
B	13.650,—	11.240	7.744	56.7	7.744	56.7	7.944	58.1	8.144	59.6	8.344	61.1
C	12.750,—	10.400	7.240	56.7	7.240	56.7	7.440	58.3	7.640	59.9	7.840	61.4
D	10.077,50	7.810	5.686	56.4	5.686	56.4	5.886	58.4	6.086	60.3	6.286	62.3
E	9.402,50	7.110	5.266	56	5.266	56	5.466	58.1	5.666	60.2	5.866	62.3
F	8.997,50	6.690	5.014	55.7	5.014	57.9	5.214	57.9	5.414	60.1	5.614	62.3
G	8.795,—	6.480	4.888	55.5	4.888	55.5	5.088	57.8	5.288	60.1	5.488	62.3

*Pensione massima più rendita AVS per un coniugato di 65 anni di età,
dopo 30 anni di assicurazione alla C. P.*

Classe di organico	Stipendio + carovita	Guadagno assicurato	Pensione più rendita AVS dopo la partecipazione all'assicur. vecch. e superst. per									
			2 anni		5 anni		10 anni		15 anni		20 anni	
			assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%
A	14.850,—	12.360	8.736	58.8	8.916	60	9.216	62	9.516	64	9.816	66.1
B	13.650,—	11.240	8.064	59	8.244	60.3	8.544	62.5	8.844	64.7	9.144	66.9
C	12.750,—	10.400	7.560	59.2	7.740	60.7	8.040	63	8.340	65.4	8.640	67.7
D	10.077,50	7.810	6.006	59.5	6.186	61.3	6.486	64.3	6.786	67.3	7.086	70.3
E	9.402,50	7.110	5.586	59.4	5.766	61.3	6.066	64.5	6.366	67.7	6.666	70.8
F	8.997,50	6.690	5.334	59.2	5.514	61.2	5.814	64.6	6.114	67.9	6.414	71.2
G	8.795,—	6.480	5.208	59.2	5.388	61.2	5.688	64.6	5.988	68	6.288	71.4

CONSEGUENZE FINANZIARIE

Illustrata la situazione tecnico-finanziaria delle due Casse Pensioni, dobbiamo ora calcolare il maggior onere finanziario che ne deriverà agli assicurati ed allo Stato.

Come abbiamo già accennato, le tasse ed i contributi normali restano invariati come previsti dalla legge e cioè:

- a) a carico degli assicurati: il 7 % per tassa annua ed il 100 % sugli aumenti;
- b) a carico dello Stato: il 7 % per contributo annuo ed il 50 % sugli aumenti.

Per finanziare la corrisponsione della pensione supplementare proposta, tanto gli assicurati quanto lo Stato dovranno pagare una tassa speciale di Fr. 5.— al mese per ogni membro.

Determinate così le tasse si può calcolare come segue il maggior aggravio finanziario che ne deriverà agli assicurati ed allo Stato, tenendo conto che i guadagni assicurati della Cassa Pensione impiegati ammontano a:

Fr. 3.704.000.—	per	648	uomini attivi,
Fr. 236.000.—	per	65	donne attive,
Fr. 1.351.000.—	per	248	depositanti (uomini),
Fr. 169.000.—	per	52	depositanti (donne)
<hr/>			
Fr. 5.460.000.—		1013	membri.

Per l'incorporazione del 40 % dello stipendio (Fr. 2.184.000.—) i guadagni assicurati saliranno a Fr. 7.644.000.—, dal quale importo si dovrà dedurre la somma di Fr. 1.519.500.— per quote di coordinamento che si dovranno computare a 1013 membri, tenuto presente che per l'aumento minimo di Fr. 500.—, concesso alle classi inferiori (400 membri con stipendi inferiori a Fr. 5.000.—), si dovranno aggiungere altri Fr. 175.500.—, si avrà così una somma complessiva di Fr. 6.300.000.— di guadagni assicurati.

Per la Cassa Pensione gendarmi gli attuali guadagni assicurati ascendono a Fr. 1.150.000.— i quali, maggiorati del 40 % e cioè di Fr. 460.000.— e diminuiti di Fr. 315.000.— per la deduzione delle quote di coordinamento (210 × 1500), daranno una somma assicurata di Fr. 1.295.000.—.

Complessivamente avremo Fr. 7.595.000.— di guadagni assicurati contro Fr. 6.610.000.— accertati a fine 1949 e cioè un aumento di Fr. 985.000.— che permette di stabilire i nuovi oneri come segue:

a) gli assicurati dovranno pagare:

il 7 % su Fr. 985.000.— × 3 (anni 1948/50)	=	Fr. 206.860.—
il 100 % su Fr. 985.000.—	=	Fr. 985.000.—
Fr. 5.— di tassa mensile × 1223 membri × 12 × 3 anni	=	Fr. 220.140.—
		<hr/>
		Fr. 1.412.000.—

da cui si dovranno dedurre le quote già versate al fondo di stabilizzazione negli anni 1948/50

Fr. 360.000.—

Importo da trattenerne in quattro rate annuali

Fr. 1.052.000.—

b) lo Stato, a sua volta, dovrà versare:

il 7 % su Fr. 985.000.— × 3 (anni 1948/50)	=	Fr. 206.860.—
il 50 % su Fr. 985.000.—	=	Fr. 492.500.—
Fr. 5.— di tassa mensile × 1223 membri × 12 × 3 anni	=	Fr. 220.140.—
		<hr/>
		Fr. 919.500.—

da cui si dovranno dedurre le quote già versate al fondo di stabilizzazione negli anni 1948/50

= Fr. 360.000.—

Importo da versare in quattro rate annuali

Fr. 559.500.—

Liquidata la tassa sugli aumenti ed il conguaglio per gli anni 1948/50, il maggior onere per lo Stato si calcola in Fr. 142.000.— all'anno, corrispondente al 7 % sui maggior guadagni assicurati più la tassa mensile di Fr. 5.— per membro, dal quale importo si devono dedurre Fr. 107.000.— pagati attualmente dallo Stato al fondo di stabilizzazione per gli impiegati e per i gendarmi, di modo che la maggior spesa effettiva sarà di Fr. 35.000.— circa all'anno.

Non nascondiamo che la spesa di oltre mezzo milione di franchi che lo Stato dovrà sopportare per attuare le rivendicazioni dei suoi dipendenti è rilevante; la stessa inciderà sensibilmente sulle finanze del Cantone se si pensa che si dovranno aggiungere le misure di risanamento della Cassa Pensioni docenti: tuttavia i provvedimenti si impongono per regolare una situazione che diventa sempre più intricata e per non lasciar cadere in dissesto le Casse Pensioni.

Per non creare una situazione disagiata agli assicurati e per non aggravare eccessivamente il bilancio dello Stato, prevediamo che il prelievamento dei contributi e delle tasse di conguaglio siano ripartiti in quattro anni e che non siano computati interessi di mora.

Lo Stato avrà il vantaggio di non dover più corrispondere le indennità di carovita ai membri collocati in pensione dopo il 31 dicembre 1947: a tutti i beneficiari dei miglioramenti proposti saranno soppresse le indennità di rincaro, così come ha fatto la Confederazione.

Siamo certi che gli assicurati sapranno apprezzare il notevole sforzo che lo Stato fa per assicurare loro un avvenire migliore e più tranquillo.

I provvedimenti che vi proponiamo di votare con il presente messaggio sono richiesti dalle associazioni del personale e dagli organi delle Casse Pensioni, i quali insistono per una sollecita adozione affinché possano essere applicati il più presto possibile, per cui vi preghiamo di dare la vostra approvazione ai progetti di legge che vi accompagnano.

Abbiamo tralasciato deliberatamente di trattare, in questo messaggio, la questione del pensionamento dei Consiglieri di Stato e ciò per ragioni evidenti: lasciamo al Gran Consiglio di sua iniziativa, come ha già fatto precedentemente, le proposte di adattamento del decreto legislativo 27 dicembre 1943 alla nuova situazione.

Ci è grata l'occasione per porgervi, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Galli

Il Cons. Segr. di Stato:
Bernasconi

Disegno I.

LEGGE

che modifica e coordina la legge sulla Cassa Pensioni dei magistrati, funzionari, impiegati ed operai dello Stato con la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 luglio 1950 n. 243 del Consiglio di Stato,

*decreta:***MODIFICHE DELLA LEGGE**

Art. 1. — L'art. 6 della legge 24 maggio 1922 sulla Cassa Pensioni dei magistrati, funzionari, impiegati ed operai dello Stato è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Il guadagno computabile per gli effetti della presente legge è lo stipendio o salario annuo stabilito dagli organici attualmente in vigore, aumentato del 40 % e diminuito di una quota fissa di coordinamento di Fr. 1.500.—.

In ogni caso l'aumento del guadagno assicurato deve essere di almeno Fr. 500.— sullo stipendio previsto dai rispettivi organici.

Se lo stipendio non è fisso viene determinato dal Consiglio di Stato su proposta dell'amministrazione della Cassa Pensioni ».

Art. 2. — L'art. 19 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 19. — Gli assicurati (uomini e donne) che hanno compiuto i 65 anni di età oppure i 40 anni di servizio, possono chiedere, qualunque sia il loro stato di salute, d'essere collocati a riposo ed ammessi al godimento della pensione, a contare dall'inizio del semestre successivo ».

Art. 3. — L'art. 20 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 20. — La pensione annua comprende una pensione proporzionata al guadagno assicurato ed un supplemento fisso.

La pensione proporzionata al guadagno è stabilita in base alla seguente scala:

<i>Numero degli anni di assic. compiuti</i>	<i>Percentuale del guadagno da versare come pensione</i>
5	25
6	26
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33
14	34
15	35
16	36
17	37

18	38
19	39
20	40
21	42
22	44
23	46
24	48
25	50
26	52
27	54
28	56
29	58
30 e più	60

Il supplemento fisso è stabilito secondo gli anni di assicurazione compiuti dopo il 1. gennaio 1948 e secondo l'età dell'interessato al momento in cui cessa il rapporto d'impiego con lo Stato. Per gli uomini sposati, prima di cessare il servizio statale, la pensione supplementare ammonta a:

In tutti gli altri casi il supplemento fisso è calcolato in ragione di 5/8 dell'importo indicato nella tabella, di cui al capoverso 3.

Il supplemento fisso è assegnato anche ai depositanti a risparmio il cui rapporto d'impiego cessa, per ragioni di invalidità, prima del compimento del 65.mo anno d'età.

Il supplemento fisso è soppresso al momento in cui il beneficiario della pensione o il suo coniuge riceve una prestazione corrispondente dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Nel caso in cui ambedue i coniugi percepiscono una pensione da una Cassa Pensioni statale, ciascuno di essi ha diritto ai 5/8 del supplemento fisso.

La pensione decorre dal giorno seguente la cessazione del rapporto d'impiego ».

Art. 4. — All'art. 28 è aggiunta la seguente lettera:

« d) un contributo mensile di Fr. 5.— per ogni membro assicurato o depositante ».

Art. 5. — All'art. 29 è aggiunta la seguente lettera:

« d) una tassa mensile di Fr. 5.— ».

Art. 6. — All'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 1948 che modifica e coordina la legge sulla Cassa Pensioni impiegati dello Stato è aggiunto il seguente capoverso:

« La tassa mensile di Fr. 5.—, prelevata a carico dello Stato e rispettivamente dell'assicurato per finanziare l'assegnazione del supplemento di pensione, non è computabile nel deposito a risparmio. La quota versata dall'assicurato è restituita unicamente a chi lascia volontariamente il servizio dello Stato ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 7. — Agli assicurati che hanno compiuto i 65 anni di età prima del 1. luglio 1948 non è dedotta la quota di coordinamento di Fr. 1.500.— e hanno diritto di ricevere la pensione sullo stipendio base maggiorato del 40 % (guadagno assicurato).

L'assicurato e lo Stato pagano, in questo caso, solo le tasse ordinarie del 7 % ed il contributo del 100 % e rispettivamente il 50 % sugli aumenti.

Art. 8. — Le tasse scadute a favore della Cassa Pensioni sono trattenute sulla pensione nella misura massima del 25 % all'anno o sul deposito a risparmio. Le quote impagate ancora dovute dal pensionato che morisse senza lasciar superstiti aventi diritto alla pensione, sono condonate.

Art. 9. — Ai pensionati dopo il 31 dicembre 1947 non sono più versate le indennità di rincaro.

Art. 10. — Il decreto legislativo istituyente il fondo di stabilizzazione è abrogato; l'aver del fondo è versato alla Cassa Pensioni ed i rispettivi contributi sono riportati sui conti degli assicurati e dei depositanti a risparmio.

Art. 11. — Sono abrogati gli art. 1, 2 e 3 del decreto legislativo 8 novembre 1948 che modifica e coordina la legge sulla Cassa Pensioni impiegati con l'AVS.

Art. 12. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il testo unico della legge sulla Cassa Pensioni dei magistrati, funzionari, impiegati ed operai dello Stato.

Art. 13. — La presente legge entra in vigore, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, ed ha effetto retroattivo al 1. gennaio 1948.

Disegno II.

LEGGE

che modifica e coordina la legge sulla Cassa Pensioni del Corpo della gendarmeria cantonale con la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 luglio 1950 n. 243 del Consiglio di Stato,

decreta:

MODIFICHE DELLA LEGGE

Art. 1. — L'art. 4 del decreto legislativo che modifica la legge sulla Cassa Pensioni del Corpo della gendarmeria del 12 giugno 1922 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il guadagno computabile per gli effetti della presente legge è lo stipendio o salario annuo stabilito dall'organico attualmente in vigore, compresi i proventi accessori, aumentato del 40 % e diminuito di una quota fissa di coordinamento di Fr. 1.500.—.

In ogni caso l'aumento del guadagno assicurato deve essere di almeno Fr. 500.— sullo stipendio previsto dall'organico.

Se lo stipendio non è fisso viene determinato dal Consiglio di Stato su proposta dell'amministrazione della Cassa Pensioni ».

Art. 2. — L'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 1948 che modifica l'art. 18 della legge sulla Cassa Pensioni del Corpo della gendarmeria è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 18. — I membri della Cassa che hanno compiuto i 65 anni di età oppure i 40 anni di servizio possono chiedere di essere collocati a riposo ed ammessi al godimento della pensione, qualunque sia il loro stato di salute, a contare dall'inizio del semestre successivo ».

Art. 3. — L'art. 17 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 17. — La pensione annua comprende una pensione proporzionata al guadagno assicurato ed un supplemento fisso.

La pensione proporzionata al guadagno è stabilita in base alla seguente scala:

<i>Numero degli anni di assic. compiuti</i>	<i>Percentuale del guadagno da versare come pensione</i>
5	25
6	26
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33
14	34
15	35

16	36
17	37
18	38
19	39
20	40
21	42
22	44
23	46
24	48
25	50
26	52
27	54
28	56
29	58
30 e più	60

Il supplemento fisso è stabilito secondo gli anni di assicurazione compiuti dopo il 1. gennaio 1948 e secondo l'età dell'interessato al momento in cui cessa il rapporto d'impiego con lo Stato. Per gli uomini sposati, prima di cessare il servizio statale, la pensione supplementare ammonta a:

In tutti gli altri casi il supplemento fisso è calcolato in ragione di 5/8 dell'importo indicato nella tabella, di cui al capoverso 3.

Il supplemento fisso è soppresso al momento in cui il beneficiario o il suo coniuge riceve una prestazione corrispondente dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Nel caso in cui ambedue i coniugi percepiscono una pensione da una Cassa Pensioni statale, ciascuno di essi ha diritto al 5/8 del supplemento fisso.

La pensione decorre dal giorno seguente la cessazione del rapporto d'impiego ».

Art. 4. — All'art. 26 della legge 22 giugno 1922 è aggiunta la seguente lettera:
« d) un contributo mensile di Fr. 5.— per ogni membro assicurato ».

Art. 5. — All'art. 27 della citata legge è aggiunta la seguente lettera:
« d) una tassa mensile di Fr. 5.—.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6. — Le tasse scadute a favore della Cassa Pensioni sono trattenute sulla pensione nella misura massima del 25 % all'anno.

Le quote impagate ancora dovute dal pensionato che morisse senza lasciar superstiti aventi diritto alla pensione, sono condonate.

Art. 7. — Ai pensionati dopo il 31 dicembre 1947 non sono più versate le indennità di rincaro.

Art. 8. — Il decreto legislativo istituyente il fondo di stabilizzazione è abrogato; l'avere del fondo è versato alla Cassa Pensioni ed i rispettivi contributi sono riportati sui conti degli assicurati.

Art. 9. — Sono abrogati gli art. 1, 2 e 3 del decreto legislativo 8 novembre 1948 che modifica e coordina la legge sulla Cassa Pensioni gendarmi con l'AVS.

Art. 10. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il testo unico della legge sulla Cassa Pensioni del Corpo della gendarmeria cantonale.

Art. 11. — La presente legge entra in vigore, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi del Cantone, ed ha effetto retroattivo al 1. gennaio 1948.